

Codice A1903A

D.D. 9 settembre 2016, n. 517

L.R. 38/2006 e s.m.i. art. 5 - L.R. 28/1999 e s.m.i. art. 17 - D.G.R. n. 24-1951/2015 - D.G.R. n. 25-1952/2015. Approvazione degli schemi di convenzione per la gestione dei corsi di formazione professionale per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande. Associazione Progetto Marconi.

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i. “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”, che all’articolo 17, comma 4, stabilisce che i corsi per il commercio alimentare possono essere istituiti, mediante convenzione con la Regione Piemonte, dalle Camere di commercio industria e artigianato e le loro aziende speciali, le associazioni di categoria più rappresentative del settore a livello regionale e gli enti costituiti con il loro concorso, i centri di assistenza tecnica, nonché altri soggetti già operanti nel settore della formazione professionale;

vista la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i. “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande” che all’articolo 5, comma 4, stabilisce che la Giunta regionale garantisce l’effettuazione dei corsi professionali e del relativo esame finale anche tramite convenzioni con soggetti idonei, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 9, della l.r. n. 28/1999 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 24-1951 del 31/07/2015, in attuazione delle leggi regionali 28/1999 e s.m.i. e 38/2006 e s.m.i., che disciplina il corso di formazione professionale valido per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio alimentare;

vista la D.G.R. n. 25-1952 del 31/07/2015, in attuazione della legge regionale 38/2006 e s.m.i., che disciplina il corso obbligatorio, per ciascun triennio, di aggiornamento professionale rivolto ai titolari o loro delegati nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande.

Considerato che le succitate deliberazioni regionali dispongono che, ai fini della stipulazione della convenzione di cui agli articoli 17 e 5, leggi regionali 28/1999 e s.m.i. e 38/2006 e s.m.i., il soggetto interessato alla gestione del corso deve presentare apposita istanza alla Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale e dichiarare:

- a) di essere accreditati per le macrotipologie A o B o C presso la Regione Piemonte ai sensi della normativa regionale vigente in materia di accreditamento
- b) di avere comprovata esperienza formativa nel comparto alimentare nell’ultimo triennio
- c) che le sedi accreditate e/o che le sedi autorizzate per lo svolgimento del corso siano conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza.

Vista l’istanza pervenuta in data 03/08/2016 ns prot. n. 13072/A1903A del 03/08/2016/05/2016, successivamente integrata il 05/09/2016 ns prot. n. 14084/A1903A del 06/09/2016, presentata dall’Associazione Progetto Marconi con sede legale in Torino (TO), via Belfiore, 55.

Accertato che il soggetto succitato possiede i requisiti sopra elencati, si provvede pertanto a stipulare con il medesimo la convenzione per la gestione dei corsi in oggetto indicati, come dallo schema di convenzione allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

vista la legge regionale 23/2008 e s.m.i. “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”,

determina

- di stipulare, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione per la gestione dei corsi di formazione professionale rivolti agli esercenti le attività di commercio alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, con l'Associazione Progetto Marconi secondo lo schema allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che detti corsi di formazione non comportano oneri a carico della Regione;

- di stabilire che la convenzione produrrà gli effetti dalla data di stipulazione per la durata di cinque anni e si intenderà tacitamente prorogata fino a nuove disposizioni in materia.

Con la stipulazione della convenzione, l'ente gestore si impegna ad erogare i corsi di formazione indicati in oggetto nel pieno rispetto della D.G.R. n. 24-1951 del 31/07/2015 e della D.G.R. n. 25-1952 del 31/07/2015.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
dott. Claudio Marocco